

N. 2052

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FUSILLO e BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1997

Norme in materia di accesso di fondi rustici

ONOREVOLI SENATORI. - Tradizionalmente il potere di impedire l'accesso nel fondo risulta desumibile da un principio peculiare e tipico posto a fondamento della situazione di proprietà.

L'articolo 841 del codice civile riconosce espressamente al proprietario il potere di chiudere in qualunque tempo il fondo senza alcuna precisazione circa le modalità di recinzione, da ricollegare alle speciali caratteristiche della proprietà, mentre il successivo articolo 842 accorda un vero e proprio diritto di accesso - e non soltanto un diritto a che gli sia dato dal proprietario il permesso di accedere per fini di buon vicinato - a chi esercita la caccia e sia munito di regolare licenza.

L'introduzione in fondi altrui pur prescindendo dal volere del proprietario richiede, comunque, l'osservanza di determinate condizioni fissate attraverso il rinvio alla legge speciale quando vi siano colture in atto suscettibili di essere danneggiate ovvero strumenti di chiusura con modalità di delimitazione che rendano palese tale inibizione. Altrimenti il titolare della licenza di caccia ha facoltà di esercitarla in tutti i terreni, a meno che non siano compresi nei divieti particolari previsti per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della persona, di tutela della fauna selvatica, anche se siano apposti segnali di divieto di accesso.

La relazione sul testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia - approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, - si esprimeva, per altro, nel senso che, «se è vero che gli interessi agrari sono di gran lunga più importanti di quelli venatori, non può, d'altra parte, negarsi che, ove la caccia dovesse aver luogo esclusivamente sui terreni incolti, tanto varrebbe abbandonare tale sport.

Si è, per ciò, cercato di contemperare le opposte esigenze».

In effetti, con il riconoscimento della funzione educativa e ricreativa della caccia da parte del legislatore, si è potuto individuare un interesse socialmente apprezzabile e come tale suscettibile di positiva attenzione quale modo di esplicarsi della personalità dell'individuo nella dimensione sportiva. Se la caccia non fosse venuta in considerazione, sotto il profilo giuridico, come sport, lo scontro tra la posizione del proprietario del fondo e quella del cacciatore che in esso abbia ingresso si sarebbe risolto sempre più a vantaggio del primo, come fatalmente accade quando, di fronte ad un'esigenza economica viva e vitale come quella di salvaguardia della produzione agricola, si pone una pretesa di cui i più negano un contenuto socialmente apprezzabile.

In questo senso, la Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo 1976, n. 57, ha avuto modo di escludere che l'imposizione al proprietario del fondo dell'obbligo sancito dall'articolo 842 del codice civile costituisca una violazione dell'articolo 42 della Costituzione, riconoscendo che la limitazione imposta al diritto dominicale dall'esercizio effettivo dell'attività venatoria sia connaturata al valore sociale di una manifestazione sportivo-agonistica ad interesse nazionale, nel rispetto dell'incolumità delle persone, della salvaguardia della fauna selvatica nonché della tutela dei prodotti e delle coltivazioni agricole.

Senonchè, di fronte ad una differente sensibilità per i problemi dell'equilibrio ecologico e ad una crescente preoccupazione per la compromissione del patrimonio faunistico, non poteva non apparire come la pretesa inquadribilità dell'attività venatoria tra le attività di esercizio fisico rispondenti ad una funzione sociale fosse sempre più difficilmente difendibile in termini di di-

gnità sociale e di meritevolezza degli interessi. La Corte costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1990, n. 63, ha, così, sottolineato che il termine «caccia» non può essere inteso secondo un'accezione fissa e immutabile, ma secondo criteri evolutivi: «in base ad una moderna e sempre più ampia concezione, essa deve essere rappresentata non più soltanto come attività concernente l'abbattimento di animali selvatici, bensì anche come quella congiuntamente diretta alla protezione dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita, a cui viene subordinata qualsiasi attività sportiva».

Proprio la diversa qualificazione dell'esercizio conferma, perciò, che la possibilità di ingresso nel fondo è disciplinata in modo da consentire la realizzazione di un concreto e particolare interesse pubblico alla valorizzazione delle risorse faunistiche e ambientali sul territorio nazionale, facendo salva la previsione di adeguati temperamenti per evitare che al privato venga imposto un sacrificio inutile o eccessivo.

Non può essere sottaciuto, tuttavia, come l'ingresso di soggetti in fondi di proprietà altrui, rispondente ad una più profonda integrazione con l'ambiente di vita, deve risultare iscritto in una logica di piano per coordinare le aspettative individuali con il fine sociale perseguito.

La nuova disciplina della caccia risultante dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, consente, ad esempio, di giustificare la limitazione della facoltà di ingresso nei fondi altrui non più come risultato di una operazione mediatrice tra due posizioni individuali, ma come il raggiungimento di obiettivi dell'attività pianificata e programmata dalla pubblica Amministrazione attraverso la specifica destinazione faunistico-venatoria dell'intero territorio agro-silvo-pastorale, in modo da consentire la più idonea correlazione delle aspettative di tutela della proprietà, di sviluppo della impresa agricola e di ponderato godimento delle risorse naturali. Cosicché, l'accesso ai fondi perde il

connotato di un diritto di libertà individuale e diventa il presupposto per l'attuazione del piano faunistico-venatorio, cioè di uno strumento di controllo pubblico del territorio; e il proprietario di un fondo che intenda vietare lo svolgimento dell'attività venatoria deve inoltrare alla competente autorità regionale una richiesta motivata, la quale è accolta (solo) se non rappresenta un ostacolo alle finalità della prevista pianificazione.

L'organizzazione del territorio per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia, comportando una «conformazione» del diritto di proprietà, determina comunque la previsione di un contributo da corrispondere al proprietario o conduttore, avente natura indennitaria, la cui determinazione avviene sulla base dei criteri di estensione del fondo, delle condizioni agronomiche e degli interventi diretti alla tutela dell'ambiente.

L'atteggiarsi storico della proprietà non fonda, del resto, oggi le ragioni dell'affermazione della libertà dell'individuo nell'incondizionata possibilità di sfruttamento dei beni, ma si presta a garantire il godimento nel modo più conforme all'interesse generale delle comunità: tanto che non può ritenersi sufficiente un qualsiasi risultato che si possa dimostrare vantaggioso in termini di incremento produttivo, se non quando si accompagni con lo stabilirsi di più equi rapporti sociali.

Con il presente disegno di legge si intende, da un lato, riservare ai privati proprietari quelle scelte che consentono di soddisfare alle finalità tecniche della produzione agraria; dall'altro, sostenere ed indirizzare tali scelte nel rispetto di condizioni e di presupposti prefissati dalla legge in un quadro attento alla salvaguardia di esigenze pratiche e di interessi svariati, che in passato erano spesso trascurati o disconosciuti per la prevalenza di prerogative coincidenti con quelle proprietarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 11 è sostituito dai seguenti:

«11. Nei fondi rustici compresi nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14, è consentito l'accesso ai titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia e di abilitazione all'esercizio venatorio, in osservanza ai limiti e secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dalle norme regionali.

11-bis. Nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia non si applica il primo comma dell'articolo 842 del codice civile».